



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.1825 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Partecipazione alla Fondazione Roberto Murolo – Onlus"
(Reg.Gen.n.423)**

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Casillo.
Depositata il 10 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

28 FEB. 2009

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La proposta di legge in argomento si pone come obiettivo quello di incoraggiare e sostenere economicamente l'attività della "**Fondazione Roberto Murolo o.n.l.u.s.**" con sede in Napoli alla Via Cimarosa n. 25, promuove, istituisce, sviluppa e realizza iniziative, ricerche, studi pubblicazioni, premi, borse di studio, mostre, convegni, incontri e seminari allo scopo di valorizzare, tramandare, diffondere conservare e tutelare il patrimonio culturale, artistico, storico, e scientifico della musica napoletana, contribuendo anche ad altre iniziative promosse da altri Enti o Istituzioni.

Giova all'uopo rappresentare come la predetta Fondazione provvede ad acquisire, archiviare, catalogare, restaurare e gestire materiali legati alla produzione artistica partenopea, in particolare quelli direttamente collegabili alle attività che furono del Maestro MUROLO.

Tra le attività innanzi, particolare rilievo occorre riservare a quelle iniziative che essa intende proseguire ed attuare con scadenza annuale:

- il "Premio internazionale Roberto Murolo";
- il Restauro conservativo della sede storica di Casa Murolo in Via Cimarosa per dare avvio al progetto museale;
- Continuazione negli anni a seguire del progetto "Adottaunacanzona" che ingloba, nella sua attuazione, tutti gli scopi statutari ed in particolare: convegni, forum, pubblicazioni, per il coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso i rapporti con le scuole, per il raggiungimento di quegli obiettivi, vitali per gli scopi fondanti.

Grossa è la produzione di attività e manifestazioni realizzate, portate avanti ed in itinere della Fondazione Roberto Murolo onlus, tanto che la stessa è forse l'unica che mette in campo tutte le proprie energie per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, e scientifico della musica napoletana,

IL CONSIGLIERE REGIONALE
Dr. Francesco CASILLO



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di promozione di iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, convegni, incontri e seminari per tramandare, valorizzare e diffondere il patrimonio culturale, artistico, storico e scientifico della musica napoletana, alla Fondazione Roberto Murolo è corrisposta una quota annuale, previa adesione della Regione Campania in qualità di socio fondatore.
2. La quota è erogata annualmente sulla base di una convenzione che definisce le attività che la Fondazione si impegna svolgere per il perseguimento delle finalità di cui al 1 comma, e che riguardano in particolare:
 - a) la collaborazione all'implementazione del Museo della Canzone napoletana;
 - b) lo sviluppo dell'interazione tra l'archivio della Fondazione con l'Archivio sonoro della canzone napoletana realizzato ai sensi della convenzione sottoscritta il 30 gennaio 2004 tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli e la RAI, con l'obiettivo della massima divulgazione del repertorio storico della canzone napoletana;
 - c) la fruibilità, per il pubblico e per attività di studio e ricerca, di tutto il materiale costituente l'Archivio della Fondazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'Ente beneficiario provvede, entro novanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, ad integrare sia l'Atto di Costituzione della Fondazione sia lo Statuto con le previsioni di cui al comma 1 del precedente articolo.
2. Il contributo di cui all'articolo 1 è erogato, previa ottemperanza in sede di prima applicazione della disposizione prevista al precedente comma, in un'unica soluzione e, successivamente, entro il 31 maggio di ogni anno.
3. L'Ente beneficiario presente alla Giunta Regionale al termine di ogni esercizio una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.
4. L'ente beneficiario entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo deve presentare la relazione di cui al comma 3.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Obblighi dell'Ente beneficiario)

1. L'Ente beneficiario si obbliga a collaborare all'implementazione del futuro Museo della Canzone Napoletana quale sua articolazione territoriale.
2. L'Ente beneficiario si obbliga, altresì a sviluppare con l'Archivio Sonoro della Canzone Napoletana, realizzato ai sensi della Convenzione sottoscritta il 30 gennaio 2004 tra la Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli e RAI, interazione tra i rispettivi archivi con lo scopo reciproco della massima divulgazione quale obiettivo da raggiungere a beneficio del repertorio storico della Canzone Napoletana tutta.
3. La collaborazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, sarà sostanziata dalla messa a disposizione del pubblico e per attività di studio e di ricerca, con le stesse modalità definite per l'Archiviazione Sonoro della Canzone Napoletana, di tutto quanto il materiale che costituisce l'Archivio della Fondazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

(Norma finanziaria)

1. L'ammontare del contributo è stabilito in duecentomila euro per l'intervento di cui all'articolo 1.
2. All'onere derivante dalla presente legge fissato in duecentomila euro per l'esercizio finanziario operante all'atto della promulgazione della stessa si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dalla unità previsionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno di riferimento ed allocazione della stessa somma sull'unità previsionale di base 2.9.26 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, ai sensi della legge 30 aprile 2002, n. 7, articolo 27.
3. All'onere per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.